

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: RICORSO N. 24853/23 R.G. EX ARTT. 8 L. N. 24/17 E 281 UNDECIES C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA PROMOSSO DAGLI EREDI DI UN PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA, NOTIFICATO IL 25.5.23. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE AGLI AVV.TI UGO RUFFOLO E VALTER LOCCISANO. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 7.922,66 DI CUI € 1.551,04 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI, I.V.A. E C.A.P. COMPRESI (RIF. NS. FASC. N. 6877).</p>	
<p>Proposta di delibera: 1854/23 del: 11/10/2023</p>	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 11/10/2023
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:	
Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE AD *INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di "servizi legali di patrocinio e connessi";

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 33197 del 29.11.17 perveniva al protocollo aziendale formale richiesta risarcitoria in relazione ai danni, non quantificati, asseritamente subiti dagli eredi di un paziente, sottoposto in data il 18.2.15 ad intervento di impianto di endoprotesi d'anca presso il nosocomio di questa Azienda e deceduto il 14.10.16 presso altra Struttura sanitaria;
- nello specifico - secondo la ricostruzione fornita dai soggetti istanti - durante l'intervento si verificava la lesione del nervo sciatico a causa della condotta imperita e negligente dell'*equipe* medica con conseguente diritto degli eredi ad ottenere l'integrale ristoro dei danni subiti;
- successivamente, in data 22.5.18 (prot. n. 15452), perveniva al protocollo aziendale l'istanza di avvio del procedimento di mediazione n. RM/717/18 in relazione ai medesimi fatti;
- con nota prot. n. 20201 del 4.7.18 la U.o.s.d. Attività Amministrativa Legale provvedeva ad informare gli esercenti la professione sanitaria "interessati" in ossequio all'art. 13 della Legge 8.3.17 n. 24;

- in vista dell'incontro di mediazione, il sinistro *de quo* veniva trattato dal Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) nella seduta del 6.9.18 e, all'esito, si riteneva opportuno, nell'interesse dell'Azienda, conferire mandato all'Avv. Andrea Claudio Maggisano a non aderire alla mediazione, stante l'assenza di elementi per accertare, verificare e quantificare l'*an* ed il *quantum*;
- successivamente, il 27.7.21, in relazione ai medesimi fatti oggetto di lite veniva notificato all'Azienda il Ricorso n. 37596/21 R.G. ex artt. 8 Legge n. 24/17 e 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Roma;
- il predetto ricorso veniva debitamente trasmesso agli esercenti le professioni sanitarie "interessati" in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 13 della Legge 8 marzo 2017 n. 24;
- in vista della prima udienza, fissata dal Giudice per il giorno 14.10.21, il CVS tornava a riunirsi il 7.10.21 e, all'esito di un approfondito esame degli atti relativi al sinistro, riteneva opportuno, nell'interesse dell'Azienda, resistere in giudizio;
- il relativo incarico di rappresentare e difendere l'Azienda nell'ambito del predetto giudizio veniva affidato agli avv.ti Ugo Ruffolo e Valter Loccisano giusta deliberazione n. 686 del 22.11.21;
- in corso di causa veniva espletata la CTU che evidenziava l'effettiva sussistenza di una responsabilità in capo alla Struttura in relazione al danno sofferto dal paziente; danno, tuttavia, notevolmente ridimensionato dai CCTTUU rispetto alla pretesa dei ricorrenti;

DATO ATTO

che il CVS – riunitosi in data 20.2.23 (verbale n. 5/23) al fine di valutare l'opportunità di definire in via conciliativa la controversia alla luce delle risultanze della CTU – riteneva non percorribile la soluzione di una composizione bonaria della lite evidenziando, sulla scorta delle argomentazioni svolte dal CTP aziendale specialista, come le conclusioni rassegnate dai consulenti del Giudice fossero da ritenersi non condivisibili anche con riferimento alla pretesa sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari ed il danno lamentato;

TENUTO CONTO

che in data 25.5.23, in relazione ai medesimi fatti, è pervenuto all'Azienda il ricorso n. 24853/23 R.G. ex artt. 8, L. 24/17 e 281 *undecies* c.p.c. promosso dai medesimi eredi nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata innanzi al Tribunale Civile di Roma con udienza il 23.11.23;

DATO ATTO

che il predetto ricorso è stato debitamente trasmesso agli esercenti le professioni sanitarie "interessati" in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 13 della Legge 8 marzo 2017 n. 24;

VISTO

il verbale del 2.10.23 con il quale il CVS, preso atto che nel ricorso ex art. 281 *undecies* c.p.c. controparte ha insistito nella richiesta già formulata in fase di ATP volta ad ottenere

il riconoscimento di un danno del 20% calcolato, quale danno differenziale, nella fascia 55%-75% (corrispondente a € 200.000,00 circa); evidenziato come detta richiesta risulti esorbitante atteso che nella CTU resa in ATP il Collegio peritale ha quantificato il danno correlato alla lesione subita dal paziente nella misura del 16/18% - da considerarsi quale danno biologico "puro" - pari ad € 27.970,00 (16%) ovvero ad € 33.729,00 (18%); evidenziato, inoltre, come il paziente sia venuto a mancare a distanza di circa 1 anno e 8 mesi dall'intervento eseguito presso l'AOSGA per altra causa con conseguente possibilità, per il Giudicante, di applicare le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma per danno da morte per causa indipendente, con ulteriore riduzione del *quantum* (pari ad € 16.500,00); ribadite tutte le considerazioni svolte nella seduta del 20.2.23, ha ritenuto opportuno che l'Azienda si costituisca nell'ambito del procedimento promosso ex art. 281 *undecies* c.p.c. dagli eredi del paziente;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di "autoassicurazione del rischio";

VISTA la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;

RITENUTO opportuno rinnovare l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. ti Ugo Ruffolo e Valter Loccisano, legali pienamente a conoscenza dei fatti di causa per aver patrocinato l'Azienda nella precedente fase di ATP relativa ai medesimi fatti;

CONSIDERATO che:

- la U.O.S.D. ha concordato con lo Studio Legale Ruffolo il preventivo relativo al compenso per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022 con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
- ai suddetti legali viene rilasciata formale procura a rappresentare e difendere l'Azienda, congiuntamente e disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso lo studio del Prof. Ugo Ruffolo sito in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 308;

TENUTO CONTO che:

- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € **7.922,66** (€ 5.429,75 + Spese Generali 15% e + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui € **1.551,04** (€ 1.063,25 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per € **1.551,04** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 105;
per € **6.371,62** sull'esercizio 2024;

- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 2.10.23 la costituzione dell'Azienda nell'ambito del giudizio introdotto con Ricorso n. 24853/23 ex artt. 8, L. 24/17 e 281 *undecies* c.p.c., notificato il 25.5.23, promosso dagli eredi di una paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda agli Avv.ti Ugo Ruffolo e Valter Loccisano, mediante il rilascio di apposita procura alle liti a difendere l'Azienda, congiuntamente e disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il lo studio dell'Avv. Ugo Ruffolo, sito in Roma Corso Vittorio Emanuele II, n. 308;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di € **7.922,66** (€ 5.429,75 + Spese Generali 15%, C.A.P. 4% e I.V.A. 22%), di cui € **1.551,04** (€ 1.063,25 + Spese Generali 15% C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto;

L'onere lordo di € **7.922,66** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per € **1.551,04** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. 105;
per € **6.371,62** sull'esercizio 2024.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2024.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso
a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.